



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>D'AGOSTINO</u> | <u>OTTAVIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GRECO</u> | <u>ANGELO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>RENZI</u> | <u>MAURO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 332/13
depositato il 23/04/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93010H02125/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93010H02131/2012 IRPEF-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 332/13

UDIENZA DEL

04/10/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

97/12/13

PRONUNCIATA IL:

4/10/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/10/13

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARI
Grazia Condonato





Con ricorso depositato il 23.4.2013

ha impugnato gli avvisi di accertamento – periodi d'imposta 2007
2008- emessi dalla Agenzia delle Entrate di Varese per imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Espone in fatto la contribuente di aver presentato una memoria in
risposta al questionario con il quale veniva invitata a giustificare
una maggiore capacità contributiva desunta dalla disponibilità
della abitazione principale e di una autovettura;

di aver, in sede di contraddittorio, giustificato il rimborso delle rate
del mutuo immobiliare con i redditi fondiari prodotti dallo stesso e,
di averne sostenuto i costi con il contributo del coniuge ,sino alla
loro separazione nel 2011; di aver usufruito di aiuti economici da
parte dei genitori residenti in Germania;

che, l'Ufficio rettificata la Irpef 2007 e 2008 , rideterminava
sinteticamente il reddito imputabile alla ricorrente valutando la
disponibilità dei beni e degli investimenti patrimoniali effettuati
dall'intero nucleo familiare: residenza familiare ,autovettura e solo
per il 2008 la spesa sostenuta per i collaboratori familiari;

si duole altresì, che l'ufficio, determinato il reddito sintetico
familiare, sottrae da tale importo il reddito dichiarato dal coniuge
ed imputa ad essa differenza, accertando redditi sintetici per €



120.460 per il 2007 con una maggiore irpef di € 40.071,00; e di un reddito sintetico di € 164.307,00 per il 2008 con una maggiore irpef di € 60.453,00, oltre addizionali ed accessori di legge.

Contesta la ricorrente errata determinazione del reddito sintetico relativamente alla abitazione acquistata nel 1999 con un mutuo, le cui rate sono state erroneamente conteggiate con l'importo base poi moltiplicato con il coefficiente dei legge;

ribadisce che le spese relative all'immobile sono state sostenute con il contributo del coniuge convivente nei periodi di imposta accertati;

lamenta la errata imputazione degli incrementi patrimoniali , corrispondente all'acquisto della autovettura ;

si duole che l'ufficio non ha tenuto conto degli aiuti ricevuti dai genitori , residenti in Germania, a mezzo bonifico o con elargizioni in contante in occasione di visite effettuate in Italia;

eccepisce la errata determinazione della imposta lorda per aver l'ufficio conteggiato i redditi di fabbricati senza la deduzione forfetaria del 15%, e del non rilevante scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto;

Chiede nelle conclusioni la sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati; nel merito il loro annullamento; in



subordine una riduzione della irpef accertata e delle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese.

Si è costituita l'agenzia che nelle controdeduzioni dichiara di aver operato ai sensi di legge nella determinazione del reddito sintetico, nella imputazione delle spese di mantenimento dei beni a disposizione della contribuente e di aver correttamente valutato la capacità contributiva della stessa maggiore di quella dichiarata.

Con memoria illustrativa la ricorrente invoca l'applicazione della nuova versione del redditometro (DL 78/2010) più favorevole al contribuente nel calcolo delle rate di mutuo gravante sull'abitazione e ribadisce l'importanza del contributo economico del coniuge per il mantenimento dei beni a disposizione della famiglia, oltre a quello ricevuto dai genitori.

Respinta la istanza cautelare, la causa è stata chiamata alla odierna udienza per la trattazione del merito. Esaurita la discussione la causa è stata posta in decisione.


Ritiene la Commissione corretta l'applicazione delle modifiche apportate al redditometro con il DL 78/2010 più favorevole per il contribuente e quindi applicabile anche a periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore; trattandosi di norme aventi contenuto procedurale e non sostanziale.



Deve essere accolto il rilievo formulato dal contribuente che ,in ossequio alla modifica introdotta con la citata legge, esclude le rate di mutuo pagate nel 2008 dal calcolo presuntivo delle spese di mantenimento dell'immobile adibito a prima casa, censurando l'operato dell'ufficio che applica invece la norma più svantaggiosa.

Il reddito sintetico ricostruito dalla agenzia risulta , così, non più aderente alla capacità contributiva del ricorrente.

Quanto alle spese di mantenimento della abitazione principale ed a quelle per l'acquisto di una autovettura Fiat idea, in sostituzione di una Polo, ritiene la Commissione che può agevolmente presumersi che le stesse siano state sostenute con il concorso del coniuge nell'ottica di una normale gestione degli affari familiari, anche se appare difficile quantificare la percentuale degli esborsi sostenuti; lo stesso dicasi del sostegno ricevuto dai genitori residenti in Germania , vi è,infatti, la prova di un bonifico di € 17.000,00 il che fa presumere di sostegni economici ulteriori anche se non documentati , come del resto avviene nei rapporti familiari con dazioni di denaro in contanti privi ovviamente di una ricevuta .



Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Pone a carico dell'ufficio le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese di giudizio che

liquida in € 1000,00

VARESE 04/10/2013

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Varese, il 24/10/2013
La presente copia, esatta di
nr. 6..... facciate ed è con-
forme all'atto depositato presso
questa Segreteria.



DIRETTORE

deposito Cons. Maria